



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Osservazioni e parere sullo schema di Regolamento relativo alla carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, in relazione alla richiesta di parere fatta pervenire dall'On.le Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca in data 7 marzo 2016 con nota n.5911 in ordine allo schema di Regolamento relativo alla *Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro*, esprime parere favorevole a condizione che vengano apportate ai singoli articoli le modifiche indicate nel presente documento.

Premessa

La legge 107, ai commi da 33 a 43, ridefinisce le modalità di svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (ASL) già previsti dal Decreto Legislativo 77/2005, fissando un monte ore obbligatorio triennale (200 ore per i licei e 400 ore per gli Istituti Tecnici e Professionali), ampliando la platea dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono stipulare apposite convenzioni che regolano le esperienze di ASL e prevedendo al comma 37 l'adozione di un Regolamento che definisca la *Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro*, con particolare riguardo alla possibilità per gli studenti e le studentesse di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Lo schema di Regolamento sottoposto al parere del CSPI, oltre a rispondere alla previsione del suddetto comma 37, definisce le modalità di applicazione, agli studenti e alle studentesse in alternanza scuola-lavoro, ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro definiti dal Testo Unico, Decreto Legislativo 81/2008.

Pur non prevista espressamente dalla legge 107/2015, la scelta di integrare il Regolamento con indicazioni operative sull'applicazione della normativa sulla sicurezza costituisce un elemento positivo perché consente di definire un quadro nazionale omogeneo di disposizioni su una materia complessa e delicata.

Al fine di garantire le finalità individuate nella norma e dare certezza di un percorso in ASL altamente formativo è opportuno che nel Regolamento non manchino riferimenti alla gratuità delle convenzioni che le scuole devono stipulare con i soggetti ospitanti.

Si sottolinea inoltre, che l'individuazione delle strutture e la stipula delle convenzioni deve essere considerata l'attività più significativa e delicata di tutto il percorso di ASL, perché incide sulla qualità del percorso formativo progettato per gli studenti e le studentesse.

Sarebbe opportuno che le attività di alternanza fossero accuratamente accompagnate, oltre che dalla prevista formazione in materia di sicurezza, anche da un'adeguata azione formativa, inserita nella programmazione didattica trasversale a tutte le discipline, sulle caratteristiche del mondo del lavoro e, in particolare, sui diritti e doveri



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

dei lavoratori e delle lavoratrici nell'ottica dell'educazione alla cittadinanza. In tal modo si assicurerebbe all'ASL un carattere oltremodo "formativo", secondo le finalità declinate nel comma 33 della stessa legge 107/2015, basato su un effettivo apprendimento finalizzato all'orientamento futuro.

Considerate le implicazioni sulla dimensione didattica e organizzativa, che la definizione dei diritti e doveri degli studenti e delle studentesse in alternanza comporta, si sollecita il Ministro a valutare ed affrontare la forte ricaduta sull'organizzazione delle istituzioni scolastiche.

Osservazioni di merito sul testo del regolamento

Tenuto conto che la legge 107/2015 prevede al comma 34 che i percorsi di ASL siano svolti non solo presso aziende e imprese ma anche presso professionisti, musei, istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, si suggerisce di utilizzare il termine "soggetto ospitante" perché inclusivo anche dei termini "azienda" e "impresa".

Nel rispetto della cultura di genere, è altresì necessario aggiungere la parola "studentesse" alla parola "studenti", ovunque essa sia utilizzata nel testo del Regolamento. Per sottolineare la necessità di valorizzare vocazioni e talenti, si suggerisce che ovunque nel testo si faccia riferimento "all'efficacia e alla coerenza del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

percorso di alternanza con il proprio indirizzo di studio” si aggiunga: “anche ai fini orientativi”.

Premessa

Eliminare il seguente VISTO: il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 recante *"Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, convertito, con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2-bis"*. Infatti tale norma modificava l'art. 8 comma 2-bis del decreto-legge 104/2013 relativo al programma sperimentale di apprendistato nella scuola superiore. Quest'ultimo comma è stato abrogato dalla norma di riordino dei contratti di lavoro (Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81), a decorrere dal 25 giugno 2015 (artt. 43, comma 5, e 55, comma 1, lett. l). Modificare nel corpo dell'intestazione, *senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza in tutelando la salute e la sicurezza.*

Articolo 1 (Finalità)

Si propone la seguente modifica.

“Il presente decreto definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, allo scopo di dare ai medesimi studenti l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro”.

Articolo 2 (Definizioni)

Nell'articolo 2 la definizione di stage e tirocini fa riferimento alla Legge 53/2003, è opportuno anche collegarla alle Linee guida del triennio degli istituti tecnici e professionali che ne hanno dato una definizione più precisa chiarendo finalità e modalità di utilizzo di questi dispositivi didattici.¹

¹

Stage e tirocini

Stage e tirocini, anche se spesso utilizzati come sinonimi, indicano in realtà due tipologie di esperienze attraverso le quali gli studenti prendono contatto, prima della conclusione dell'esperienza scolastica, con il mondo del lavoro. Possono avere finalità diverse (es. orientative, formative ecc.), una durata variabile (dalla visita aziendale della durata di un giorno a stage di tre o quattro settimane), una diversa collocazione all'interno del percorso formativo annuale (all'avvio dell'anno scolastico, durante lo svolgimento o al termine delle lezioni, nelle pause didattiche, ecc.), o pluriennale, con riferimento alla struttura del corso di studi (es. secondo biennio, quinto anno ecc.).

Lo stage, attivato preferibilmente sulla base di una convenzione tra istituzione scolastica ed impresa, consiste nel trascorrere un certo periodo di tempo all'interno di una realtà lavorativa allo scopo di verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in aula e/o laboratorio.

Il tirocinio – che secondo la legge istitutiva n. 196/1997 si distingue in tirocinio formativo e tirocinio di orientamento – è utilizzato generalmente come opportunità di inserimento temporaneo nel mondo del lavoro ed è finalizzato all'acquisizione di nuove competenze e di una esperienza pratica che favoriscono la crescita professionale e personale del tirocinante.

(Direttiva Ministeriale n. 4 del 16.1.2012, Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici, secondo biennio e quinto anno – Allegato, Capitolo 2.2. “La gestione dell'alternanza, dei tirocini e dello stage”.

(Direttiva Ministeriale n. 5 del 16.1.2012, Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali, secondo biennio e quinto anno – Allegato, Capitolo 2.2. “La gestione dell'alternanza, dei tirocini e dello stage”.)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Essa, inoltre, è assai più pertinente al contesto educativo rispetto a quello derivante dalla normativa lavoristica.

Si propone pertanto di sostituire l'art. 2:

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni che seguono.

a. Alternanza: percorsi di alternanza scuola-lavoro, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, nonché dall'art. 1, commi da 33 a 43, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b. stage, tirocinio: tipologie di attività definite dalle Linee guida degli istituti tecnici e professionali e Regolamento di riordino dei Licei (89 del 15 marzo 2010.)

c. U.S.R.: Ufficio Scolastico Regionale.

Articolo 3 (Destinatari)

Si ritiene molto positiva la previsione che la Carta dei diritti sia applicata anche agli studenti e alle studentesse frequentanti i percorsi di istruzione e formazione professionale. Tuttavia è opportuno che l'articolo 3 espliciti che i contenuti della Carta si applichino comunque ai percorsi sussidiari di IeFP erogati dagli Istituti Professionali Statali.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 4 (Diritti e doveri degli studenti)

Si ritiene che questo articolo costituisca la parte centrale del Regolamento. Particolarmente delicata è la questione relativa al diritto degli studenti e delle studentesse di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato con il proprio indirizzo di studio.

Il comma 5 deve essere ulteriormente declinato al fine di garantire il pieno diritto all'accesso all'ASL degli studenti con disabilità, individuando modalità di accompagnamento e le forme di supporto a carico degli EE.LL.

Si ritiene opportuno considerare la seguente integrazione al comma 6:

“Le valutazioni espresse dai tutor verranno prese in considerazione ai fini dell'esame di stato degli studenti al termine del loro percorso di studi”.

Al comma 7 aggiungere *“tenendo conto delle valutazioni espresse dai tutor”.*

Il comma 8 colloca l'esercizio del diritto degli studenti e delle studentesse ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza solo al termine di tale percorso, mentre la stessa legge 107/2015 non fa alcun riferimento al momento in cui questa valutazione dovrebbe avvenire.

Sarebbe invece necessario che lo studente avesse la possibilità di esprimere le proprie osservazioni e le eventuali critiche durante tutto il percorso formativo di ASL, per consentirne eventuali revisioni o aggiustamenti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Si suggerisce pertanto di modificare il comma 8 nel modo seguente:

“Gli studenti e le studentesse hanno altresì diritto ad esprimere, sia durante lo svolgimento del percorso di alternanza sia alla sua conclusione, una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza con il proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi. A tale scopo, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione, utili anche per la redazione della scheda di valutazione dei soggetti ospitanti.”

Modificare il comma 10 lettera A.

“Garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dall'azienda a completamento della formazione generale già svolta a scuola” con “Garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante che sono parte integrante del curriculum scolastico”

Articolo 5 (Modalità di svolgimento dell'alternanza)

Si consiglia una ulteriore declinazione del comma 1 che andrebbe così modificato:

1. “I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi. Pertanto qualsiasi attività effettuata in alternanza deve avere finalità educativa e deve prioritariamente contribuire alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti e delle studentesse, previsto dai regolamenti di riordino della scuola secondaria di II grado e all'acquisizione delle competenze, abilità e conoscenze delle discipline coinvolte nel percorso.”



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Si suggerisce di aggiungere al termine del comma 3 l'espressione: "e sono coprogettati e covalutati con il soggetto ospitante".

È necessario che nell'articolo siano presenti indicazioni sugli oneri di trasporto degli studenti e delle studentesse verso le strutture ospitanti, soprattutto nei casi in cui queste ultime si trovino in luoghi assai distanti dalla sede dell'istituzione scolastica, e sia garantita la fruibilità con idonei mezzi di trasporto per gli alunni con disabilità.

Il comma 6 andrebbe riformulato sulla base di quanto indicato nella modifica del comma 8 dell'art. 4.

Articolo 6 (Salute e sicurezza)

Il comma 2 dell'articolo 6 prevede che agli studenti e alle studentesse in ASL sia garantita la sorveglianza sanitaria prevista dall'art.41 del Decreto Legislativo 81/2008 e che la visita medica preventiva sia a carico della struttura ospitante. Tale indicazione potrebbe limitare le possibilità di stipulare accordi con i soggetti pubblici, per le evidenti difficoltà ad accettare le spese conseguenti.

Si propone di eliminare la previsione del comma 2, lasciando a carico del finanziamento del MIUR la formazione sui rischi specifici in materia di sicurezza e la sorveglianza sanitaria, mentre la visita medica o l'idoneità, qualora si renda necessaria, saranno assicurate dalle Aziende Sanitarie territoriali.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Inoltre andrebbero precisate possibili conseguenze nel caso non sia superata la visita medica preventiva e a quali patologie viene fatto riferimento evitando così una preclusione di fatto agli studenti con disabilità.

Al comma 4 si prevede che gli studenti e le studentesse in ASL per tutte le attività comprese nel progetto formativo, anche svolte al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, siano assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, senza oneri per gli studenti e le famiglie.

È necessario che sia esplicitato in maniera più chiara che l'assicurazione INAIL sia a carico dello Stato e che l'assicurazione RC verso terzi sia specifica e a carico dei fondi per l'ASL assegnati alle scuole

Al comma 5 si prevede che gli studenti e le studentesse impegnati nei percorsi di alternanza debbano ricevere una adeguata formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario. L'obbligo per le istituzioni scolastiche viene però esercitato nei limiti delle risorse a disposizione.

La formazione deve essere certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti e le studentesse ricevono all'ingresso nell'azienda con riferimento ai rischi specifici non trattati nella formazione ricevuta a scuola.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Si propone di eliminare la frase: “nei limiti delle risorse a disposizione dell’istituzione scolastica” rendendo così obbligatoria sia la formazione generale sulla sicurezza che quella specifica sui rischi nell’azienda individuando risorse aggiuntive.

Andrebbero precisate inoltre le modalità dell’attuazione dell’art. 6 nei casi in cui come previsto dal presente regolamento all’articolo 5 comma 4, il percorso di alternanza venga realizzato all’estero.

Articolo 7 (Commissioni territoriali per l’alternanza scuola lavoro)

L’articolo 7 prevede che presso ciascunUSR sia istituita una commissione territoriale per l’alternanza scuola lavoro a cui, secondo l’art. 4, comma 14, dispone che siano indirizzati, entro 30 giorni e per il tramite dell’istituzione scolastica, i reclami avverso eventuali sanzioni disciplinari comminate agli studenti e alle studentesse per l’infrazione dei doveri previsti dalla Carta o dal percorso formativo di ASL assegnatogli.

Con tale disposizione si determinerebbe un conflitto di competenze laddove i reclami riguardino violazioni di norme contenute nel regolamento di Istituto.

Si propone pertanto di eliminare il riferimento all’art.7, comma 3, contenuto nell’art. 4, comma 14. Conseguentemente il contenuto dell’art. 7 resta circoscritto ai reclami sulla gestione dell’alternanza e non ai reclami sui provvedimenti disciplinari.

È opportuno sostituire al comma 2 lettera b), “designati” con “individuati con criteri trasparenti ed oggettivi”.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

È necessario eliminare al comma 3 il riferimento a “chiunque vi abbia interesse” al fine di evitare contenziosi strumentali e/o non funzionali, in quanto unici destinatari sono gli studenti o i genitori in caso di minori.

Si propone altresì una modifica della composizione della commissione territoriale, integrandola con un dirigente scolastico che assicuri una competenza gestionale e organizzativa all'interno della Commissione e infine si propone che la durata della Commissione sia individuata in tre anni scolastici e non in due.

Il Segretario del CSPI Supplente

Tiziana Sestan

Il Presidente

Francesco Scrima